

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI GALATINA E IL COMUNE DI SOLETO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL COMUNE DI GALATINA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO INDETTO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C (POS. EC. C1), PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE", APPROVATA CON DETERMINAZIONE R.G. N. 2120 DEL 16/12/2021.**

L'anno duemilaventitrè, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,

**TRA**

Il **COMUNE DI GALATINA**, rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato anche come "*ENTE CEDENTE*";

**E**

Il **COMUNE DI SOLETO**, rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato anche come "*ENTE UTILIZZATORE*";

**Premesso che:**

- l'art. 35, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone: "*Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina [...] le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti*";
- l'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone: "*Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*";
- l'art. 35, c. 5-ter, D. Lgs. n. 165/2001 dispone: "*5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione [...]*";

- l'art. 1, c. 147, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) dispone: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali [...]”*;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/1988;

- l'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, testualmente recita: *“In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”*;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti in mancanza di proprie graduatorie, confermando l'interpretazione secondo la quale l'accordo tra amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie non deve necessariamente avvenire precedentemente all'approvazione delle medesime, ma può concludersi anche dopo la pubblicazione delle stesse;

- il previo accordo, pertanto, può concludersi anche dopo l'approvazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Umbria deliberazione n. 124 del 3.10.2013 nonché dalla sopra citata circolare n. 5/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungano l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere;

**Richiamato** il D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, il quale all'art. 17, comma 1 bis, prevede: *“1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano,*

*anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*

**Viste:**

la nota del Comune di Soletto, prot. n. 0008846 del 25/07/2023 (acclarata al prot. comunale n. 0043761 del 25.07.2023), con la quale è stata richiesta la disponibilità a concedere l'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità, per l'assunzione di n. 2 agenti di Polizia Locale, a tempo determinato e parziale (50% - 18 ore settimanali), con Profilo Professionale di Istruttore di Polizia Locale (nuovo CCNL 16.11.2022) per far fronte alle esigenze del periodo estivo 2023;

la nota prot. n. 0043790 del 25/07/2023, con la quale il Comune di Galatina ha comunicato la disponibilità a concedere l'utilizzo della propria graduatoria relativa al *"concorso pubblico per esami indetto per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 (due) posti di categoria c (pos. ec. c1), profilo professionale "agente di polizia municipale", di cui n. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del dl.gs. n. 66/2010 e s.m.i."*, approvata con determinazione R.G. n. 2120 del 16/12/2021;

**Rilevato**, pertanto, che:

il Comune di Soletto intende utilizzare la graduatoria vigente a tempo indeterminato presso il Comune di Galatina, approvata con determinazione R.G. n. 2120 del 16/12/2021;

il Comune di Soletto e il Comune di Galatina intendono sottoscrivere un accordo ai fini dell'utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico approvata con il provvedimento innanzi indicato;

**Richiamati** i Regolamenti comunali sull'organizzazione degli uffici e dei servizi delle Amministrazioni firmatarie del presente accordo;

**Richiamate** la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Galatina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e la Deliberazione della Giunta Comunale di Soletto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con le quali è stato approvato lo schema del presente accordo;

**Visti** gli artt. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che prevede che le Amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

le parti approvano la premessa come sopra quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 1** - Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto delle rispettive discipline regolamentari, il Comune di Galatina e il Comune di Soleto stipulano la presente convenzione ai fini della utilizzazione da parte del Comune di Soleto della graduatoria vigente relativa al *“concorso pubblico per esami indetto per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 (due) posti di categoria c (pos. ec. c1), profilo professionale “agente di polizia municipale”, di cui n. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle ff.aa. congedati senza demerito, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del dl.gs. n. 66/2010 e s.m.i.”*, approvata con determinazione R.G. n. 2120 del 16/12/2021;

**Art. 2** - Al Comune di Galatina spetta la priorità di utilizzo della graduatoria *de qua* rispetto al proprio fabbisogno, in quanto amministrazione titolare della graduatoria.

Ai fini di cui all'art. 1, l'Ente cedente fornisce al Comune di Soleto le generalità e i recapiti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria. Il Comune di Soleto provvederà a contattare gli idonei non assunti, secondo l'ordine di merito, e ad assegnare un termine ultimo per l'assunzione nonché a richiedere una dichiarazione da cui si evinca la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la copertura dei posti in oggetto.

**Art. 3** – Il Comune di Soleto provvede direttamente alla chiamata degli aventi titolo, effettuando le proposte di assunzione nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria e in ottemperanza alla normativa vigente. In caso di accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata e all'uopo utilizzata per l'assunzione, l'Ente utilizzatore e il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

**Art. 4** – Il Comune di Soleto dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Galatina, entro 5 giorni dall'assunzione, il nominativo della persona assunta e il tipo di rapporto contrattuale.

**Art. 5** - Il candidato interpellato sarà considerato rinunciatario qualora non si adoperi, entro il termine che verrà concesso:

- ad esprimere il proprio assenso all'assunzione presso l'Ente utilizzatore, con la decorrenza che sarà stabilita;
- a presentare la dichiarazione da cui si evinca la sussistenza dei requisiti necessari per essere assunto presso l'Ente utilizzatore;
- a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato, presentandosi presso l'Ente utilizzatore nella data che il predetto Ente avrà stabilito.

La rinuncia all'assunzione non pregiudicherà la posizione del candidato medesimo nella graduatoria dell'Ente cedente, ma consentirà all'Ente utilizzatore di interpellare, nell'ordine, i successivi candidati utilmente collocati in graduatoria.

**Art. 6** – È nella responsabilità del Comune di Soletto la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa nazionale vigente, nonché il rispetto dei principi in materia di programmazione di fabbisogni di personale.

**Art. 7** – La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile della procedura di assunzione a tempo determinato e parziale dei candidati idonei per la copertura dei posti oggetto della richiesta da parte del Comune di Soletto.

**Art. 8** - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - allegato B - del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634/1972.

Il presente accordo, sottoscritto dalle parti come innanzi costituite, avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Per il Comune di Galatina

Per il Comune di Soletto

---

---